

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

|   | PAG.       |
|---|------------|
| <b>Congedi:</b>   |            |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1          |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |            |
| Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (262) . . . . . | 1          |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 1, 3, 4, 8 |
| AMODEI . . . . .  | 8          |
| DRAGO . . . . .   | 2          |
| FERRETTI . . . . .  | 2, 8       |
| FULCI . . . . .   | 3          |
| GUARRA . . . . .  | 2          |
| NATALI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .   | 2, 3       |
| NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .   | 8          |
| <b>Votazione segreta:</b>   |            |
| PRESIDENTE . . . . .  | 8          |

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (262).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 262, concernente: « Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Sul disegno di legge riferirò io stesso.

Sarò assai breve perché il disegno di legge al nostro esame riguarda un tema dibattuto sotto il profilo generale in Assemblea nelle ultime ore e non credo pertanto di dover ripetere quanto è stato già ampiamente detto. Si tratta di un disegno di legge integrativo dei decreti-legge emanati nello scorso inverno e convertiti in legge nella scorsa legislatura, con il quale si tende ad un completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del ministero dei lavori pubblici per un ammontare di 19 miliardi di lire, rispetto alla spesa complessiva di 26 miliardi di lire; altri 7 miliardi di lire riguardano interventi di altra natura per contributi, maggiorazioni di contributi ed interventi di carattere assistenziale. La V Commissione

**La seduta comincia alle 13,10.**

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terranova.

ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la I, II e XIII Commissione, che pure dovevano esprimere il proprio parere, hanno comunicato che nulla osta da parte loro all'esame del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUARRA. Premetto che il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge che costituisce un provvedimento atteso dalle popolazioni terremotate della Sicilia, che in questi ultimi giorni, anche scendendo nelle piazze, hanno richiesto l'adozione di misure adeguate alle loro necessità. Vogliamo però porre ancora una volta l'accento sull'aspetto negativo della frammentarietà della legislazione in materia di interventi per pubbliche calamità, per i quali abbiamo chiesta l'emanazione di una legge generale. Ogni volta che il territorio nazionale è colpito da una calamità, come alluvioni o terremoti, si deve ricorrere a due, tre, quattro provvedimenti speciali: per l'Irpinia ed il Sannio ve ne sono stati tre e per la Sicilia credo che supereremo questo numero.

È necessaria una legge che valga per tutto il territorio nazionale e la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale perché si possa agire avendo la visione globale del problema.

Non aggiungo altro, se non che alcuni articoli del disegno di legge ci lasciano perplessi perché fanno supporre che nelle previsioni del Governo questa situazione di emergenza debba durare a lungo. Il fatto che si stabilisca, ad esempio, che nei baraccamenti si possono aprire anche esercizi pubblici, fa temere che fra 20 anni prenderemo ancora il caffè in una baracca. Mi auguro che con una legge generale si possa porre fine ad una situazione tanto deprecabile.

FERRETTI. Il nostro gruppo è stato promotore al Senato di un progetto di legge recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 15 gennaio in Sicilia. Faccio rilevare che la formulazione da noi proposta era più ampia di quella di questo disegno di legge.

Dichiaro tuttavia che siamo favorevoli al provvedimento per la gravità, l'urgenza e la drammaticità della situazione di quelle popolazioni, pure avendo noi chiesto interventi con mezzi finanziari superiori.

Quando accadde il sisma che ha aggravato la già terribile situazione economica della Sicilia, soprattutto occidentale, della quale il Parlamento si è dovuto occupare ieri ed

oggi, preoccupato dello sviluppo economico dell'isola, noi formulammo una previsione di spesa di 600 miliardi di lire per la ricostruzione dei centri distrutti, mentre sono stati stanziati solo 380 miliardi di lire. Non dovremmo quindi essere né siamo soddisfatti della misura dell'attuale intervento, ma ci rendiamo conto che anche questo sopperisce ad alcune carenze e che si tratta di un provvedimento sollecitato per accelerare l'attuazione degli interventi decisi alcuni mesi fa; oggi vi è necessità di costruire 16.000 alloggi provvisori mentre, come l'onorevole Ministro avrà potuto constatare di persona, sono state costruite solo 4.000 baracche. Andiamo incontro all'inverno con le tendopoli senza acqua, senza luce e senza servizi igienici.

Ora, mentre si avvicina l'inverno, si tratta di accelerare gli interventi decisi quattro o cinque mesi fa, in modo da assicurare rapide provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Inoltre il mio gruppo è stato contrario durante la discussione al Senato al fatto che si cerchi di strutturare i baraccamenti in una forma definitiva.

NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma al Senato, il suo gruppo ha espresso parere ampiamente positivo sul disegno di legge.

FERRETTI. Il parere del mio gruppo è stato ampiamente positivo, a condizione tuttavia che si intervenisse tempestivamente.

C'è inoltre da considerare l'inadeguatezza degli interventi, anche se ci auguriamo che con i 26 miliardi stanziati si dia soluzione immediata ai problemi più urgenti.

Desidero esprimere poi una riserva relativa alla forma dell'appalto diretto per la fornitura delle baracche, che vengono a costare fino a 40 mila lire al metro quadrato, quando una costruzione muraria, realizzata in economia, non viene a costare più di 60 mila lire al metro quadrato. Vorrei inoltre alcune assicurazioni in ordine alle commesse per queste forniture, e sapere se esse sono state fatte con tutte le cautele necessarie.

A parte le considerazioni dianzi esposte, annuncio il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge.

DRAGO. Noi voteremo a favore del provvedimento, in quanto riteniamo che con gli stanziamenti previsti si possa sopperire alle prime necessità delle popolazioni terremotate.

Vorrei comunque raccomandare di considerare la possibilità di affidare, per quanto

possibile, a industrie siciliane a capitale pubblico il compito di provvedere alle forniture degli alloggi provvisori, in modo da costituire un volano per l'industrializzazione della Sicilia.

Desidero ricordare che nel 1967 una certa zona della Sicilia è stata colpita dal terremoto e per essa poco si è fatto, forse perché la attenzione del Governo e del Parlamento si è rivolta esclusivamente alle zone colpite dal terremoto del 1968.

Vorrei pregare pertanto l'onorevole ministro di voler intervenire anche per zone colpite dal terremoto del 1967 con la stessa tempestività.

FULCI. In occasione del terremoto di Messina furono costruite delle baracche, che fino a qualche anno fa esistevano ancora e non venivano distrutte per mancanza di case che potessero sostituirle.

Riterrei pertanto che sarebbe stato preferibile prevedere fin da ora la costruzione di fabbricati, anziché di baracche.

Annuncio tuttavia il voto favorevole della mia parte politica alla approvazione del disegno di legge, deliberato, del resto, dopo le recenti manifestazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il disegno di legge è stato ampiamente discusso al Senato. Esso ha la funzione di snellire le procedure riguardanti le sistemazioni provvisorie e definitive. Noi abbiamo anche previsto, in correlazione con la legge già approvata dall'Assemblea regionale siciliana, una serie di snellimenti anche per le procedure relative alla ricostruzione delle opere a carico dello Stato e all'erogazione dei contributi per le opere a carico dei privati.

Abbiamo anche previsto di assumere a carico dello Stato lo sgombero delle macerie e la demolizione dei vecchi fabbricati e di rendere corresponsabili le amministrazioni comunali per la realizzazione di tutte le opere: per l'individuazione dei ricoveri provvisori, per la scelta delle aree, per i programmi di trasferimento degli abitati, per la concessione dei mutui ai privati.

Infine si è inteso estendere queste provvidenze anche alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti nel gennaio 1967, come del resto era previsto nel disegno di legge originario.

Nel corso della discussione sono stati avanzati degli interrogativi e sono state prospettate delle esigenze. Certo, l'esigenza di una legge generale è particolarmente sentita, anche se non dobbiamo dimenticare che questa legge non può richiamarsi a precedenti legislativi in quanto esistono delle competenze — in materia urbanistica, per esempio — che sono demandate alle regioni.

L'onorevole Guarra e l'onorevole Ferretti hanno formulato delle osservazioni sui criteri nuovi che abbiamo adottato, in particolare per quanto attiene alla istallazione in questi complessi provvisori di esercizi pubblici. Ritengo che questo sia uno dei punti più positivi del provvedimento, in quanto nessuno può avere l'illusione che la sistemazione nei ricoveri provvisori possa durare soltanto quattro o cinque mesi.

La fase della ricostruzione potrà essere avviata, io spero, nella prossima primavera, ma purtroppo dovrà protrarsi per un certo periodo.

A seguito di una visita fatta in Sicilia mi sono reso conto che si doveva garantire, nell'interno degli agglomerati provvisori, anche la possibilità di una certa ripresa nelle attività sia economiche che commerciali.

È chiaro però che con ciò noi non intendiamo protrarre nel tempo la ricostruzione degli abitati. Vogliamo rendere meno scomodo il vivere delle popolazioni in questi baraccamenti.

Sono stati fatti dei rilievi per quanto concerne la fornitura delle baracche e l'alto costo di esse. Debbo precisare che nel loro costo sono comprese anche tutte quelle spese che riguardano l'urbanizzazione. Desidero far presente, inoltre, che al Senato ho accettato un ordine del giorno nel quale veniva chiesto che il Ministero dei lavori pubblici pubblicasse i dati relativi al costo delle baracche, agli appalti concessi ed alle eventuali penali fatte pagare alle ditte che ritardavano la consegna. Ieri sera, al Senato, ho confermato che il Ministero dei lavori pubblici pubblicherà senz'altro questi dati, anche se desidero dire all'onorevole Drago che risulta che il costo più elevato riguarda i ricoveri provvisori che sono stati allestiti da industrie locali.

Detto questo, desidero far presente all'onorevole Fulci che questo provvedimento non è stato originato da marce di dimostranti, ma è la conseguenza di una visita fatta nelle zone sinistrate dal Ministro dei lavori pubblici.

Mi sono reso conto che la situazione richiedeva dei provvedimenti eccezionali onde poter snellire le procedure attualmente esi-

## V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1968

stenti: da ciò deriva la presentazione di questo disegno di legge, che, ripeto, non tende a protrarre nel tempo la ricostruzione, ma solamente a snellire le procedure anche per quanto riguarda la ricostruzione definitiva dei paesi colpiti dal sisma del 1968.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti ne do lettura, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, nn. 182, 240 e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.

Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per la ricostruzione in sito dei fabbricati, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

(È approvato).

## ART. 2.

Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 22-bis*. — Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del Sindaco del Comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.

Per tali attività economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.

All'assegnazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, integra-

ta da un rappresentante per ciascuna delle categorie: commerciali, artigiane, dei lavoratori subordinati e dei coltivatori diretti, nominati dal Consiglio comunale.

*Art. 22-ter*. — Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede lo Ufficio del genio civile, su proposta del Sindaco.

*Art. 22-quater*. — L'acquisizione di aree per i fini di cui all'articolo 22-bis è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'articolo 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.

La misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale; la indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.

*Art. 22-quinquies*. — Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-quater ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al Comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche ».

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20.

In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente

in proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto ».

(È approvato).

#### ART. 4.

All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della Commissione tecnica prevista dall'articolo 12 e sentita l'amministrazione comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione dell'Ispettorato generale di cui al successivo articolo 16, che redige il progetto esecutivo. Il Consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procederà indipendentemente dal parere del Comune. Il decreto di approvazione del progetto equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui al successivo articolo 22-*quater* ».

(È approvato).

#### ART. 5.

Al primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« dal capo dell'Ufficio tecnico dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

(È approvato).

#### ART. 6.

Il penultimo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Il capo dell'Ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ».

(È approvato).

#### ART. 7.

Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« i capi degli Uffici tecnico e amministrativo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ».

(È approvato).

#### ART. 8.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è così sostituito:

« Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate, entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria.

Ove i lavori siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente articolo 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del Genio civile provvedono a trasmettere ai comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state già presentate.

Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, sono trasmesse all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Alla concessione del contributo provvede l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al comune può essere accordata dall'Ispettorato, su parere dell'Ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'articolo 3.

Unitamente al proprio parere, l'Ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'Ispettorato generale.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'Ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

(È approvato).

#### ART. 9.

Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge, ma le attribuzioni dell'Ispetto-

rato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

(È approvato).

#### ART. 10.

Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, nn. 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti, come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

(È approvato).

#### ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire ».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

(È approvato).

#### ART. 12.

Il contributo di lire 90.000 previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella leg-

## V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1968

ge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni e di compartecipanti familiari, ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

## ART. 13.

La maggiorazione di lire 400 giornaliera della indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovavano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.

(È approvato).

## ART. 14.

L'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione ».

(È approvato).

## ART. 15.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 12, già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, numero 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dall'articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con

modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

|   | Milioni  |
|---|----------|
| a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . . | L. 3.500 |
| b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti . . . . .   | » 1.500  |

(È approvato).

## ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

(È approvato).

## ART. 17.

Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue:

« c) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| nell'esercizio 1968 | L. 4.000 milioni   |
| nell'esercizio 1969 | » 8.000 milioni    |
| nell'esercizio 1970 | » 8.000 milioni »; |

« d) per la concessione di contributi di cui all'articolo 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici

## V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1968

in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| nell'esercizio 1968 | L. 1.000 milioni   |
| nell'esercizio 1969 | » 2.000 milioni    |
| nell'esercizio 1970 | » 1.000 milioni    |
| nell'esercizio 1971 | » 1.000 milioni »; |

« e) per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 32:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| nell'esercizio 1968 | L. 3.000 milioni   |
| nell'esercizio 1969 | » 3.000 milioni    |
| nell'esercizio 1970 | » 2.000 milioni    |
| nell'esercizio 1971 | » 4.000 milioni ». |

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

## ART. 18.

All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FERRETTI. Il mio gruppo si asterrà dalla votazione di questo articolo.

AMODEI. Anche a nome della mia parte politica, dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo.

NICCOLAI GIUSEPPE. Anche a nome del mio gruppo dichiaro di astenermi dalla votazione del presente articolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 18 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (262):

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Presenti e votanti | . . . . . 30 |
| Maggioranza        | . . . . . 16 |
| Voti favorevoli    | . . . . . 30 |
| Voti contrari      | . . . . . 0  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodei, Baroni, Beragnoli, Botta, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Cicerone, Degan, Drago, Erminero, Fabbri, Ferretti, Fiorot, Fulci, Giannini, Greggi, Guarra, Lepre, Marocco, Napolitano Luigi, Niccolai Giuseppe, Pisoni, Quilleri, Scardavilla, Spitella, Todoros, Vetrano, Zucchini.

*È in congedo:*

Terranova.

**La seduta termina alle 13,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO